

N. R.G. 1539/2013



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO**

PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Proietti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1539/2013** promossa da:

CONSORZIO DI MARSIA (C.F. 80246550588) in persona del Presidente *pro tempore*, e Sandro fiocco in proprio, con il patrocinio dell'avv. COLLARETA GIOVANNI BATTISTA

ATTORI

contro

CONSORZIO STRADALE PERMANENTE DEGLI UTENTI DELLA RETE VIARIA DEL CENTRO TURISTICO DI MARSIA (C.F. 90036450667), con il patrocinio dell'avv. SIMONE HERBERT

CONVENUTO

ARPEDIL srl (C.F. 81001070663), GINEPRO srl (01337980583), GALLOTTINI GIUSEPPE, NUCCETELLI ANTINEA, PENNACCHIO CLAUDIO, BRENA ELLEN AL MANUS con il patrocinio dell'avv. COLLARETA GIOVANNI BATTISTA

INTERVENUTI

OGGETTO: impugnazione delibera consortile.

CONCLUSIONI

Per Consorzio di Marsia e Sandro Fiocco in proprio (come da atto di citazione):
“accertare e dichiarare in via preliminare la sospensione della delibera assembleare

assunta dal Consorzio Stradale Permanente di Marsia in data 23/26.3.2013 e comunicata all'attore in data 7.6.2013; nel merito in via principale, dichiarare l'inesistenza, la nullità e, comunque, annullare la delibera assembleare assunta dal Consorzio Stradale Permanente di Marsia in data 23/26.3.2013 e comunicata all'attore in data 7.6.2013 per tutte le causali di cui in premessa, con ogni opportuna declaratoria; con vittoria di competenze ed onorari di giudizio”.

Per Consorzio Stradale Permanente degli utenti della rete viaria del Centro Turistico di Marsia (come da comparsa di costituzione depositata il 28.11.2013): “*- respingere preliminarmente l'avversa istanza di sospensione delle delibere assembleari del 22-23-26 marzo 2013 per tutti i motivi indicati nella presente comparsa; - respingere le avverse domande perché inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, accertando preliminarmente il difetto di legittimazione attiva, di rappresentanza e di interesse ad agire del Consorzio Stradale. Con vittoria di spese, diritti, onorari, (...)*”.

Per ARPEDIL srl, GINEPRO srl, Gallottini Giuseppe, Nuccetelli Antinea, Pennacchio Claudio, Brenda Ellen Al Manus – quali interventori *ad adiuvandum* di parte attrice (come da comparsa di costituzione): “*in via preliminare: - dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio ad adiuvandum della parte attrice; nel merito: accogliere le conclusioni precise nel proprio atto di citazione dal Consorzio di Marsia da intendersi qui integralmente trascritte e fatte proprie. Con vittoria di spese e competenze di lite*”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Consorzio di Marsia, in persona del Presidente in carica Sandro Fiocco e quest'ultimo in proprio, quale consorziato, hanno impugnato la delibera assembleare del Consorzio Stradale di Marsia, costituito con delibere n°27 del 25.9.2009 e n°133 del 22.6.2009 Comune di Tagliacozzo, deducendo la violazione del procedimento di convocazione dei consorziati.

In particolare, parte attrice ha dedotto l'omessa comunicazione preventiva dell'avviso di convocazione; l'avvenuta conoscenza della delibera solo il 7.6.2013, all'esito dell'esercizio del diritto di accesso agli atti presso il Comune di Tagliacozzo.

Nella secondo memoria di trattazione (depositata il 7.3.2014), inoltre, ha rappresentato l'oscurità del bilancio approvato con le delibere impugnate, formulando richiesta istruttoria di CTU contabile al riguardo.

A sostegno della domanda, Consorzio di Marsia e Sandro Fiocco hanno descritto analiticamente la complessa vicenda giudiziaria che ha coinvolto le parti, tanto in sede civile quanto in sede amministrativa.

Consorzio Stradale Permanente degli Utenti della rete viaria del Centro Turistico di Marsia, proprio partendo dalle pronunce rese in sede amministrativa e ordinaria tra le parti, ha contestato la legittimazione ad agire di Consorzio di Marsia e la giurisdizione del giudice ordinario. In ogni caso, nel merito, ha affermato di aver regolarmente provveduto alla convocazione dell’assemblea dei consorziati secondo le modalità contenute nello statuto (nella modifica del 2012, è stato previsto che l’avviso di convocazione deve essere pubblicato su internet ed è stata resa facoltativa la convocazione individuale).

ARPEDIL SRL, GINEPRO SRL, Gallottini Giuseppe, Nuccetelli Antinea, Pennacchio Claudio e Brenda Ellen Al Manus sono intervenuti per sostenere la posizione giuridica di cui al libello introduttivo, insistendo, in rito, per la dichiarazione di ammissibilità dell’intervento e, nel merito, per l’accoglimento delle conclusioni spiegate nell’atto di citazione.

2. Preliminarmente, va rilevato che il precedente istruttore ha respinto la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva delle delibere consortili qui impugnate con ordinanza 7/9.1.2014 per omessa allegazione di argomenti/documenti a riprova del requisito del *periculum in mora*.

3. La domanda giudiziale in esame è stata strutturata quale “impugnazione di delibera assembleare” di consorzio “interno” di natura privata per violazione delle disposizioni sulla convocazione dell’assemblea dei consorziati come da statuto.

Ancora, secondo Consorzio di Marsia e Sandro Fiocco, l’impugnazione sarebbe tempestiva perché non risultando rispettate le regole “negoziali” di convocazione, gli attori avrebbe preso cognizione delle deliberazioni “irregolari” il 7.6.2013 (dopo aver acquisito la documentazione presso il Comune di Tagliacozzo) – l’atto introduttivo del giudizio risulta notificato a parte convenuta il 4.7.2013.

4. Attesa la molteplicità delle questioni, preliminari di rito (giurisdizione; ammissibilità dell’intervento *ad adiuvandum*) e pregiudiziali di merito (legittimazione attiva di Consorzio di Marsia), questo giudice, uniformandosi alla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito sul tema della “decisione secondo la ragione più liquida”, ritiene di procedere direttamente a delibare il “merito” dell’impugnativa, senza

che tale *modus procedendi* possa determinare il cd. giudicato implicito sulle questioni preliminari di rito o di merito sollevate dal Consorzio convenuto (cfr. Cass. n°12002/2014 RV 631058: *il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre; cfr. Tribunale Piacenza 16 febbraio 2011: il principio (dottrinario e ormai anche) giurisprudenziale della decisione secondo la c.d. "ragione più liquida", che consente al giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur se logicamente subordinata ad altre – sia più evidente e più rapidamente risolvibile, è stato ritenuto pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (così, Cass. SU n. 24883 del 9.10.2008); cfr. Cass. n°5148/2012 RV 621756: il giudicato implicito su questione preliminare di merito non può ritenersi formato quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere "per saltum", non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni).*

Invero, l'applicazione del principio appena richiamato si impone in ragione della molteplicità di controversie giudiziali, in sede amministrativa e ordinaria, che ha visto coinvolti gli odierni comparenti, come da cospicua documentazione rispettivamente allegata ai fascicoli di parte (segnatamente, il TAR ABRUZZO ha già avuto modo di

affrontare, in termini positivi, il tema della giurisdizione amministrativa con sentenza n°230/2003) sui “fatti” ampiamente descritti negli atti difensivi delle parti.

Consorzio di Marsia (da ritenersi quale ente non più operativo o esistente, per tutte le ampie e condivisibile argomentazioni illustrate dal Tribunale di Roma, cfr. doc. 9 di parte convenuta) e Sandro Fiocco in proprio non possono lamentare la violazione delle modalità di convocazione dell’assemblea 23.3.2013 e, di conseguenza, l’invalidità (*sub specie* annullabilità) delle deliberazioni assunte il 23 marzo nonché, in prosecuzione, il successivo 26.3.2013 giacché a) il Consorzio convenuto ha provveduto a “pubblicizzare” preventivamente la convocazione dell’assemblea dei consorziati mediante pubblicazione su internet (cfr. doc. 11), come prescritto dal nuovo art. 15 dello Statuto del Consorzio medesimo; b) è meramente facoltativo (nel testo della disposizione citata si legge *può*) l’invito “individuale” indirizzato ai singoli consorziati; c) parte attrice era concretamente consapevole della menzionata convocazione, come risulta dalla diffida datata 18.3.2013 a firma del presidente del Consorzio di Marsia (cfr. doc. 4 di parte attrice) nella quale si legge: “*Oggetto: Assemblea del consorzio permanente stradale di Marsia, convocata per il giorno 23.3.2013 presso l’Ergife Palace hotel di Roma (...)*”.

Il documento da ultimo menzionato ha valenza confessoria; denota la piena consapevolezza e conoscenza della convocazione dell’assemblea dei consorziati; rappresenta lo strumento di esercizio della posizione, contraria, del Consorzio di Marsia nella parte in cui l’ente ha diffidato l’avversario *1) a deliberare in ordine all’approvazione di bilanci preventivi che contengono capitoli di spesa relativi a voci diverse dalla manutenzione ordinaria delle strade vicinali; 2) a deliberare in ordine all’approvazione e alla ratifica di bilanci consuntivi inerenti capitoli di spesa che contengano voci diverse dalla manutenzione delle strade vicinali*”.

In *parte qua*, quindi, la domanda giudiziale deve essere respinta, con ogni conseguenza in ordine alla liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, spese liquidate come da nota spese in atti.

Nulla sulle spese nei confronti degli interventori che hanno proposto identica linea difensiva di parte attrice – peraltro con uno strumento inammissibile, attesa la natura “impugnatoria” della domanda principale.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulle domande ed eccezioni meglio indicate in epigrafe così provvede:

- a) Applicato il principio della cd. ragione più liquida, come meglio precisato in parte motiva, respinge la domanda proposta da Consorzio di Marsia e Sandro Fiocco in proprio;
- b) Condanna parte attrice a rifondere a Consorzio Stradale Permanente degli Utenti della Rete Viaria del Centro turistico di Marsia le spese di lite che liquida d'ufficio in € 10.343,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.

Avezzano, 9 febbraio 2015

Il Giudice

dott. Francesca Proietti